

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1979**

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna, della sottovoce ex 62.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) (categoria 39), originaria della Repubblica popolare cinese e messa in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, in data 20 aprile 1979, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna, della sottovoce ex 62.02 B della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) (categoria 39), originaria della Repubblica popolare cinese e messa in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia, conformemente alla decisione 79/252/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978 ⁽¹⁾, l'importazione dei prodotti in causa, originari della Repubblica popolare cinese, è soggetta ad un contingente annuo;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato;

considerando che dalla domanda emerge che, per il settore industriale interessato, esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽²⁾, in particolare dall'articolo 1;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alle domanda di licenza che ha motivato la richiesta, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 17 aprile 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 62.02 B (codici Nimexe: 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) categoria 39	Biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 60 del 12. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.